

REGOLAMENTO (CEE) N. 945/92 DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 1992

che impedisce la fornitura alla Libia di taluni beni e servizi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, agendo nell'ambito del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha deciso, con la risoluzione 748 (1992) del 31 marzo 1992, misure che tutti gli Stati devono prendere nei confronti della Libia a decorrere dal 15 aprile 1992, per ottenere che tale paese si conformi alla risoluzione 731 (1992) del 21 gennaio 1992;

considerando che le misure così adottate comprendono un divieto selettivo degli scambi con la Libia, compresi quelli basati su diritti quesiti oppure su obbligazioni sorte anteriormente al 15 aprile 1992; che in tali circostanze devono essere impediti gli scambi specifici tra la Comunità e la Libia così previsti;

considerando che la Comunità e i suoi Stati membri, riuniti nell'ambito della cooperazione politica, hanno espresso il loro sostegno deciso alle misure adottate dal Consiglio di sicurezza;

considerando che la Comunità e i suoi Stati membri hanno deciso di ricorrere ad uno strumento comunitario per assicurare un'applicazione uniforme nella Comunità di alcune di tali misure;

considerando che occorre evitare che il presente regolamento porti pregiudizio agli scambi aerei nella misura in cui sono giustificati da esigenze umanitarie significative;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli Stati membri rifiutano il permesso di decollare dal loro territorio, di atterrare su di esso oppure di sorvolarlo a qualsiasi aeromobile che preveda di atterrare nel territorio della Libia o che abbia decollato dallo stesso.

2. Questo permesso è tuttavia accordato se il volo in questione è stato approvato per motivi connessi ad esigenze umanitarie significative dal comitato istituito ai sensi del paragrafo 9 della risoluzione 748 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

3. Sono vietati le attività ed il funzionamento di tutti gli uffici della « Libyan Arab Airlines ».

Articolo 2

È vietato fornire o rilasciare direttamente o indirettamente:

- qualsiasi aeromobile o qualsiasi componente di aeromobile alla Libia,
- qualsiasi servizio tecnico e di manutenzione per aeromobili o componenti di aeromobili libici,
- qualsiasi certificato di navigabilità aerea per aeromobili libici,
- il pagamento di nuovi indennizzi in base a contratti di assicurazione in corso per aeromobili libici,
- qualsiasi nuova assicurazione diretta per gli aeromobili libici.

Articolo 3

Gli articoli 1 e 2 sono applicabili nonostante i diritti accordati o le obbligazioni imposte da un accordo internazionale, un contratto, una licenza o un permesso anteriori al 15 aprile 1992.

Articolo 4

Il presente regolamento è applicabile alle attività esercitate all'interno del territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo, oppure a partire da esso, alle attività esercitate per mezzo di aeromobili o navi che battono bandiera di uno Stato membro oppure alle attività esercitate da un qualsivoglia cittadino della Comunità.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 aprile 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

João PINHEIRO